

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA I SEZ. DEL CONSIGLIO DI STATO**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Giugno 2013**

- 1. Processo amministrativo. Interesse a ricorrere.**
- 2. Atto amministrativo. Revoca.**
- 3. Pubblico impiego. Concorsi.**
- 4. Pubblico impiego. Varie.**

**Consiglio di Stato, Sez. I, 24 giugno 2013, n. 02932/2013 (adunanza del 17 aprile 2013 e n. affare 07143/2012). Ricorso straordinario. Pres. Carboni, Est. Montedoro.**

- 1. Un concorrente, anche se ha solo partecipato alla fase delle procedure preselettive, ha interesse ad agire avverso la revoca del bando concorsuale.*
- 2. La pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori.*
- 3. Il divieto di assunzioni, da parte dell'ente locale, del personale di una società partecipata, in applicazione del vincolo dell'assunzione nel pubblico impiego esclusivamente tramite concorso, conosce solo due deroghe, nel caso: a) in cui si reintegra nei ruoli o nelle mansioni il personale pubblico già in servizio presso l'ente e trasferito alla società per effetto dell'esternalizzazione del servizio o della funzione (personale che, transitando dall'ente, si presume sia stato assunto nel rispetto delle procedure selettive pubbliche previste dalla legge per l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego); b) di personale assunto direttamente dalla società partecipata sulla base di procedure aperte di selezione pubblica.*
- 4. La stabilizzazione di lavoratori, anche se già addetti a lavori socialmente utili, rientra tra le spese di personale soggette alla disciplina dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, al comma 4, stabilisce che, "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione".*

[Link al testo parere](#)